

Processo civile - Domanda di benefici pensionistici per esposizione ad amianto - Decadenza dall'azione giudiziaria - Operatività ex art. 47 del D.P.R. 639/1970 - Sussiste.

Tribunale di Milano - 12.3.2012 n. 1298 - Dott.ssa Colosimo - T.G. (Avv. Garlatti) - INPS (Avv. Mostacchi).

La disciplina della decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/70 si applica alla domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, in quanto la stessa ha ad oggetto non l'adeguamento di una prestazione già riconosciuta, bensì una autonoma prestazione previdenziale, che è quella appunto contemplata dalla previsione dell'art. 13 co. 8 della L. 257/92.

FATTO - Con ricorso depositato il 3 marzo 2010, T.G. (pensionato dall'1/4/2004 e titolare di pensione Vr n. 30800946) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE esponendo di aver lavorato in qualità di operaio con mansioni di montatore meccanico presso lo stabilimento di Vittuone della Tecnomasio Italiana Brown Boveri S.p.A. dal 18/1/1971 al 31/12/1985, quando era stato trasferito alla portineria per svolgere le mansioni di guardia giurata.

Deduceva di essere stato esposto per detto periodo, nello svolgimento della propria attività lavorativa (che puntualmente descriveva in ricorso), a polveri di amianto per otto ore al giorno e in concentrazione superiore al valore limite di 100 fibre/l.

T.G. deduceva, in generale, che l'amianto era largamente utilizzato nella maggior parte dei processi produttivi e che, nonostante questo, nel reparto non vi erano aspiratori idonei e finalizzati alla captazione, né i lavoratori erano stati dotati dei necessari presidi di sicurezza.

Il ricorrente evidenziava di aver presentato, il 3/7/2002, domanda all'INAIL per l'accertamento dell'esposizione a rischio amianto, istanza rigettata il 12/10/2005.

Tanto premesso, T.G. chiedeva al Tribunale di Milano il riconoscimento, ex art. 13, co. 8, L. 257/1992 e successive modifiche, del diritto alla rivalutazione con coefficiente dell'1,5 ai fini pensionistici del periodo contributivo, superiore ai dieci anni, compreso tra il 18/1/1971 e il 31/12/1985.

Con vittoria di spese, diritti e onorari da liquidarsi in favore del procuratore costituito che si dichiarava antistatario.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In particolare, il convenuto eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, la mancanza in capo al ricorrente dei presupposti di legge per accedere al beneficio invocato.

Esaurita l'istruttoria e acquisita C.T.U. ambientale, all'udienza del 28 ottobre 2011, INPS eccepiva la decadenza dall'azione giudiziale. Il nuovo Giudice designato concedeva termine per l'approfondimento della questione inerente all'interpretazione dell'art. 47 D.P.R. 639/1970, anche in attesa della nuova pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Preso atto della rimessione della questione alle Sezioni Semplici, all'udienza dell'8 marzo 2012, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e le parti invitate alla discussione. All'esito, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto riservando il deposito della motivazione a

5 giorni, ai sensi dell'art. 429 C.P.C. così come modificato dalla legge 133/2008.

DIRITTO - Il ricorso non può essere accolto.

All'udienza del 28 ottobre 2011, l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - unico legittimato passivo, in quanto unico obbligato a operare la rivalutazione oggetto di domanda nel presente giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 29 aprile 2003, n. 6659) - ha eccepito la decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 D.P.R. 639/1970 sulla scorta del più recente orientamento della Suprema Corte che ha affermato che *“in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi* (Cass. Civ., Sez. Lav., 19 aprile 2011, n. 8926).

L'eccezione è tempestiva atteso che la decadenza in esame è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento: *“la decadenza processuale, che sanziona - a norma del secondo e terzo co. dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4, co. primo, del D.L. n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992 - la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza della determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di conseguenza, è sottratta alla disponibilità della parte: pertanto tale decadenza è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio, e quindi è opponibile anche tardivamente dall'istituto previdenziale”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 settembre 2011, n. 18528; sul punto, anche Cass. Civ., Sez. Lav., 17 agosto 2004, n. 16023; Cass. Civ., Sez. Lav., 21 settembre 2000, n. 12508).

Ciò posto, l'art. 47 D.P.R. 639/1970 stabilisce che *“esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione...”*

Sull'operatività della decadenza in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano precisato che *“la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 - come interpretato dall'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166 - non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 29 maggio 2009, n. 12720) (1).

Tale non è il caso di specie, poiché oggetto del presente giudizio non è l'accertamento di un eventuale errore in cui sia incorso l'Ente Previdenziale, né del diritto a ottenere per intero un beneficio che quest'ultimo abbia ritenuto di attribuire solo in parte, ma il riconoscimento stesso di un'autonoma

prestazione previdenziale, quella contemplata dalla previsione di cui all'art. 13, co. 8, Legge 257/1992.

Trattasi di una considerazione che trova conforto in quella giurisprudenza del Supremo Collegio in cui si è affermato che *“nel caso di specie si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria onde non c'è ragione di non applicare le suddette disposizioni legislative sulla decadenza... che nel caso di specie la decadenza dell'azione giudiziaria consegue alla omessa, tempestiva proposizione del rimedio giudiziario contro l'esito sfavorevole di un rimedio contenzioso amministrativo, mentre, trattandosi di giurisdizione sul rapporto intercorso fra soggetto privato ed ente pubblico e non sulla legittimità di un singolo atto amministrativo, la circostanza che uno degli atti sia privo di indicazioni prescritte dalle legge può essere sintomo delle buone ragioni del privato ma non può impedire la decadenza (così, tra le ultime, Cass. 3 settembre 2007 n. 18495, 10 settembre 2007 n. 18965, 12 settembre 2007 n. 19111)”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 19 maggio 2008, n. 12685).

Tale orientamento è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 19 aprile 2011, n. 8926: *“...la Corte d'Appello di Firenze, accogliendo il gravame proposto dall'INPS, ha ritenuto l'intervenuta decadenza sostanziale D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, in relazione alla domanda proposta da R.S. per il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto... come già osservato da un precedente arresto di questa Corte in un'analogo controversia (cfr. Cass., n. 12685/2008), nel caso di specie si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, onde non c'è ragione di non applicare le disposizioni legislative sulla decadenza; per analoghe ragioni è altresì manifestamente infondato l'altro profilo di censura, relativo all'operatività della decadenza soltanto con riferimento ai ratei di pensione pregressi (anche in disparte dal rilievo che, secondo quanto dedotto, al momento della presentazione del ricorso giudiziario il ricorrente non era ancora andato in pensione)...”* (parte motiva).

Trattasi di un orientamento cui il giudicante ritiene di dover aderire anche tenuto conto del fatto che, con un recente intervento normativo, il Legislatore ha di fatto confermato l'interpretazione giurisprudenziale di legittimità emergente dall'esame congiunto delle pronunce 29 maggio 2009, n. 12720, e 19 aprile 2011, n. 8926, già sopra richiamate, stabilendo che *“le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”* (art. 47, co. 6, D.P.R. 639/1970 così come introdotto dall'art. 38 D.L. 98/2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, Legge 111/2011) e disponendo che *“Le disposizioni di cui al co. 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”* (art. 38, co. 4, D.L. 98/2011).

Nel caso di specie, è circostanza pacifica che la domanda di riconoscimento dei benefici dell'amianto sia stata presentata a INPS l'8/7/2002 (cap. 21, fascicolo ricorrente), mentre il presente giudizio è stato instaurato il 3 marzo 2010.

Sicché, poiché *“per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione”* (ossia tre anni più 300 giorni), e poiché *“manifestamente infondato è anche l'ulteriore profilo di censura relativo alla pretesa valorizzazione - negata dalla Corte territoriale - di una successiva domanda, posteriore alla già maturatasi decadenza, diretta ad ottenere il beneficio de quo, la funzione della decadenza sostanziale è infatti quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr. ex plurimis, Cass. S.U., n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe*

irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi..” (Cass. Civ., Sez. Lav., 19 aprile 2011, n. 8926 - cfr. doc. 1, fascicolo ricorrente, relativo al rigetto della domanda del 30/10/2006), l'eccezione dell'INPS è fondata e, conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.

Tenuto conto della tempistiche con cui l'Ente Previdenziale ha sollevato l'eccezione di decadenza, della complessità della questione alla stessa sottesa e dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia, sussistono giuste ragioni per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite.

Per le medesime ragioni, deve essere posto - definitivamente e integralmente - a carico dell'INPS il compenso del C.T.U., dott. C. S., che si liquida in complessivi € 400,00 oltre I.V.A.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 C.P.C.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c, si riserva la motivazione a 5 giorni.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv. 2009, p. 418